



I.D.E.E. S.r.l.

Consulenze per la Sicurezza e la Qualità

(D. Lgs. 108/1992 - Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.)

Art. 4.

1. L'articolo del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982 n. 777 è sostituito dal seguente:

“Art. 4. I materiali e gli oggetti non ancora venuti a contatto con i prodotti alimentari devono riportare, all'atto della loro immissione in commercio le seguenti indicazioni:

a) la dicitura "per alimenti" ovvero "può venire a contatto con gli alimenti" oppure una menzione specifica circa il loro uso, quale "macchina per caffè", "bottiglia per vino", "*cucchiaino per minestra*" oppure il simbolo di cui all'allegato 2.

b) le condizioni particolari che devono essere osservate al momento del loro impiego qualora tali indicazioni si rendano necessarie;

c) il nome e la ragione sociale o il marchio depositato e l'indirizzo o la sede sociale del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunità.

2. Le indicazioni previste al comma 1 devono essere riportate in modo ben visibile, chiaramente leggibile ed indelebile:


a) al momento della vendita al consumatore finale: sui materiali e sugli oggetti o sugli imballaggi oppure sulle etichette appostevi oppure sui cartellini, chiaramente visibili ai clienti, posti nelle immediate vicinanze dei materiali e degli oggetti: le indicazioni di cui alla lettera c) del comma 1 possono essere apposte sul cartellini solo nel caso in cui, per motivi tecnici di fabbricazione o di commercializzazione, tali indicazioni non possano essere apposte sui materiali e gli oggetti o mediante applicazione di etichetta;

b) nelle fasi di commercializzazione diversa dalla vendita al consumatore finale: sui documenti di accompagnamento oppure sulle etichette o sugli imballaggi, oppure sui materiali e sugli oggetti stessi.

3. Le indicazioni previste al comma 1 lett. a), non sono obbligatorie per i materiali e per gli oggetti che, per la loro stessa natura, sono chiaramente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

4. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono riservate ai materiali e agli oggetti conformi ai criteri di fabbricazione e di commercializzazione di cui all'articolo 2, primo comma, nonché a quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 3.
5. I materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari devono essere accompagnati, nelle fasi diverse dalla vendita al consumatore finale, da una dichiarazione che attesti la conformità alle norme loro applicabili rilasciata dal produttore.
6. In mancanza della dichiarazione di cui al comma 5, la dichiarazione di conformità deve essere rilasciata da un laboratorio pubblico di analisi.
7. Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, vanno riportate in lingua italiana a meno che l'informazione dell'acquirente non sia altrimenti garantita.
8. Le indicazioni di cui al comma 7 possono essere riportate, oltre che in lingua italiana, anche in altre lingue.
9. I contravventori alle disposizioni di cui al presente articolo sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire tremilioni a lire undicimilioni.

Simbolo



L'articolo 4 impone l'obbligo di apporre il simbolo del coltello e della forchetta, come quello riportato nella figura precedente ma se gli oggetti che, per la loro stessa natura, sono chiaramente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari tale obbligo decade.